



Regione
Lombardia



Comunità Montana
Valtellina di Tirano



COMUNITÀ MONTANA VALTELLINA DI TIRANO

RISERVA NATURALE PIAN DI GEMBRO

PROVINCIA DI SONDRIO

PIANO INTEGRATO DELLA RISERVA NATURALE E ZSC IT2040025 “PIAN DI GEMBRO”

STUDIO ASSOCIATO MASPES

ARCH. GIANANDREA MASPES & ING. PIETROMASPES

VOXNATURAE DI FEDERICA GIRONI - DOTT. NATURALISTA
FEDERICA.GIRONI@VOXNATURAE.IT



ALL. B - NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

SOMMARIO

DISPOSIZIONI GENERALI E NORMATIVE

- ARTICOLO 1. - GENERALITÀ
- ARTICOLO 2. - ELABORATI DEL PIANO DELLA RISERVA
- ARTICOLO 3. - DIVIETI E LIMITI ALLE ATTIVITÀ ANTROPICHE
- ARTICOLO 4. - INDICAZIONI PROGETTUALI
- ARTICOLO 5. - USI E DISCIPLINA DELLE AREE
- ARTICOLO 6. - RISERVA ASSOLUTA
- ARTICOLO 7. - AREA AGRICOLO BOSCHIVA
- ARTICOLO 8. - AREE DI PERTINENZA DEGLI EDIFICI
- ARTICOLO 8.1. - OPERE CONSENTITE
- ARTICOLO 8.2. - PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE GENERALI
- ARTICOLO 8.2.1. - MURATURE D'AMBITO E RIVESTIMENTI ESTERNI
- ARTICOLO 8.2.2. - TINTEGGIATURE ESTERNE
- ARTICOLO 8.2.3. - OPERE IN FERRO
- ARTICOLO 8.2.4. - OPERE IN LEGNO
- ARTICOLO 8.2.5. - LATTONERIA
- ARTICOLO 8.2.6. - OPERE IN PIETRA
- ARTICOLO 8.2.7. - SERRAMENTI
- ARTICOLO 8.2.8. - COPERTURE
- ARTICOLO 8.2.9. - SPORTI E BALCONI

SERVIZI E ATTREZZATURE

- ARTICOLO 9. - AREE PER ATTREZZATURE PUBBLICHE
- ARTICOLO 10. - AREE PER PARCHEGGI PUBBLICI
- ARTICOLO 11. - AREE A VERDE ATTREZZATO
- ARTICOLO 12. - PERCORSI PEDONALI
- ARTICOLO 13. - STRADE E TRAFFICO
- ARTICOLO 14. - PISTA DA SCI DI FONDO
- ARTICOLO 15. - CONTROLLO DEL REGIME IDRICO
- ARTICOLO 16. - PUBBLICA UTILITÀ

AMBIENTE E PAESAGGIO

- ARTICOLO 17. - VALUTAZIONE D'INCIDENZA
- ARTICOLO 18. - VINCOLO PAESAGGISTICO

DISPOSIZIONI GENERALI E NORMATIVE

ARTICOLO 1. - GENERALITÀ

1. Le presenti Norme d'Attuazione sono redatte in conformità alle disposizioni della L 394/91 (Legge quadro sulle aree protette) e della LR 86/1983 (Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale) oltre che alla normativa nazionale e comunitaria.
2. Il sito si caratterizza per la presenza della Riserva Naturale Pian di Gembro, istituita con Delibera di Consiglio Regionale (DCR) n. IV/1180 del 28/07/1988, il cui ente gestore è la Comunità Montana Valtellina di Tirano e i cui confini sono stati modificati con DCR V/891 del 22/09/1993. Sul medesimo sito insiste la Zona di Conservazione Speciale (di seguito ZSC) IT2040025 (istituzione con D.M. del 15 luglio 2016), il cui ente gestore è la medesima Comunità Montana Valtellina di Tirano, come previsto dalla D.G.R. n. VII/18453 del 30 luglio 2004. I perimetri dei due istituti di tutela non sono coincidenti, come indicato alla Tavola n.1 – Corografia su carta tecnica regionale.
3. Con Delibera di Giunta Regionale (DGR) n. VI/444 del 25/07/1995 è stato approvato il piano della Riserva Naturale Pian di Gembro ai sensi dell'art. 14 della LR 86/83.
4. Con Delibera dell'Assemblea della Comunità Montana n. 14 del 26/04/2010 (Burl 52/30.12.2010) è stato approvato il piano di gestione della ZSC. Il 30 novembre 2015 con DGR n. 4429 sono stati approvati i Criteri minimi uniformi (allegato 1), come da D.M. 184/2007 e le Misure di conservazione relative, di cui al Decreto Ministeriale 15 luglio 2016 applicati a 154 siti di Rete Natura 2000, tra cui figura il sito IT2040025.
5. Come previsto dall'Allegato E della DGR 25 gennaio 2006 n. 8/1791, il presente Piano integrato della riserva naturale e ZSC "Pian di Gembro" (di seguito Piano), integra e aggiorna i citati Piani di gestione delle due aree protette "Riserva naturale di Pian di Gembro" e ZSC IT2040025 - "Pian Gembro". Dalla data di entrata in vigore del presente Piano, perdono di efficacia le previsioni dei citati piani. Continuano ad essere vigenti le misure di conservazione della ZSC approvate con Decreto Ministeriale 15 luglio 2016 e successive modifiche e integrazioni.
6. Le presenti Norme si applicano all'ambito territoriale che include la ZSC IT 2040025 – "Pian Gembro" e la Riserva Naturale "Pian di Gembro", delimitato dal simbolo grafico nominato "perimetro di effetto del piano integrato" e rappresentato nella Tavola 1 – "Corografia su carta tecnica Regionale". L'insieme dei due istituti di tutela è di seguito denominato "Riserva Pian di Gembro".

ARTICOLO 2. - ELABORATI DEL PIANO

1. Il presente piano è costituito dai seguenti documenti:
 - All. A – Obiettivi e azioni di piano
 - All. B - Norme tecniche d'attuazione
 - All. C - Schede prescrittive d'intervento su edifici e aree di pertinenza
 - Tavola 1 Corografia su Carta Tecnica Regionale
 - Tavola 2 Inquadramento Territoriale su ortofotocarta 2018 con particelle catastali
 - Tavola 3 Carta dei Vincoli
 - Tavola 4 Carta delle Indicazioni progettuali
 - Tavola 5 Carta degli usi e della disciplina delle aree
 - Tavola 6 Carta delle aree da acquisire in via prioritaria
 - Tavola 7 Carta dei Sentieri, della viabilità e dell'accessibilità
 - Tavola 8 Carta dei sottoservizi e delle infrastrutture a rete
 - Tavola 9 Carta del Paesaggio

2. Il piano è altresì corredato dai seguenti elaborati:
 - Relazione di piano
 - Studio Interdisciplinare
 - A.1 Carta di inquadramento geomorfologico e idrografico
 - A.2 Carta dell'uso del suolo
 - A.3 Carta della vegetazione
 - A.4 Carta degli habitat rete natura 2000
3. Il Piano prevede specifici regolamenti, che dettaglieranno le presenti norme:
 - Re.A Regolamento delle attività di valorizzazione didattica e delle visite guidate
 - Re.B Regolamento delle attività di ricerca scientifica
 - Re.C Regolamento dell'accessibilità e della percorribilità
4. I regolamenti di cui al comma precedente o ulteriori, ritenuti necessari, sono soggetti ad approvazione da parte di Regione Lombardia ai sensi dell'art. 14 bis della LR 86/83, configurandosi come variante al presente piano.

ARTICOLO 3. - DIVIETI E LIMITI ALLE ATTIVITÀ ANTROPICHE

1. Nella Riserva Pian di Gembro, in relazione all'attività edilizia e di realizzazione di manufatti è vietato:
 - a) realizzare nuovi edifici nonché attuare interventi su quelli esistenti che non siano espressamente finalizzati all'ordinaria e straordinaria manutenzione, al consolidamento, restauro o ristrutturazione, senza alterazioni di superficie coperta e di volume;
 - b) realizzare nuovi insediamenti per attività produttive o ampliare quelli esistenti, ivi inclusi quelli di carattere agricolo e zootecnico;
 - c) costruire infrastrutture, fatto salvo quanto previsto dal piano in funzione delle finalità istitutive e direttamente eseguito dall'ente gestore, ovvero, dallo stesso autorizzato;
 - d) realizzare nuove strade, asfaltare, ampliare o operare la trasformazione d'uso di quelle esistenti;
 - e) attuare interventi che modifichino il regime o la composizione delle acque fatto salvo quanto previsto dal piano in funzione delle finalità istitutive e direttamente eseguite dall'ente gestore, ovvero dallo stesso autorizzato ed effettuare interventi di bonifica idraulica della zona umida;
 - f) attivare nuovi scarichi idrici di qualsiasi tipo;
 - g) costruire recinzioni fisse;
 - h) costituire discariche di rifiuti ovvero depositi permanenti o temporanei di materiali dismessi, anche se in forma controllata;
 - i) coltivare cave o torbiere od estrarre inerti ed esercitare qualsiasi attività che determini modifiche sostanziali della morfologia del suolo;
 - j) Realizzare autorimesse sia interrate sia fuori terra; il divieto è esteso a tutta la Riserva Pian di Gembro, ivi incluse le aree di pertinenza degli edifici di cui all'art. 8.
2. Nella Riserva Pian di Gembro, in relazione alle pratiche agroforestali è vietato:
 - a) bruciare le stoppie e le paglie, nonché la vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali;
 - b) coltivare seminativi e utilizzare concimi chimici, antiparassitari, diserbanti, pesticidi, ammendanti e prodotti similari; fanno eccezione gli orti domestici ove espressamente consentiti dalla norma d'ambito di cui ai successivi articoli 5, 6, 7, 8, 9,10,11;
 - c) lo spandimento di liquami;
 - d) convertire ad altri usi le superfici a pascolo permanente ai sensi dell'art. 2, punto 2, del regolamento (CE) n. 796/2004;

- e) eliminare gli elementi naturali e semi-naturali caratteristici del paesaggio agrario. E' altresì vietato effettuare tagli di piante arboree isolate o inserite in filari, nonché siepi arboree e arbustive lungo il margine di strade, corsi d'acqua o coltivi, se non autorizzati dall'ente gestore;
 - f) eliminare terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretto a secco oppure da una scarpata inerbita;
 - g) eseguire livellamenti, bonifiche e drenaggi non autorizzati dall'ente gestore;
 - h) effettuare tagli dei boschi, se non autorizzati dall'ente gestore. In caso di deroga al taglio, si rende opportuno lasciare sul posto parte dei rami e del tronco tagliato;
 - i) effettuare qualsiasi intervento che comporti un mutamento di destinazione colturale ovvero una trasformazione d'uso dei boschi, fatto salvo quanto previsto dal piano e direttamente eseguito dall'ente gestore, ovvero dallo stesso autorizzato;
 - j) svolgere attività zootecnica da pascolo per caprini, ovini, suini, equini e altri erbivori, fatta eccezione solo per bovini ed asini;
 - k) l'allevamento di pollame e altre specie di avicoli;
 - l) consentire la libera circolazione degli animali da cortile al di fuori delle immediate vicinanze delle abitazioni. Dovrà essere prevista la realizzazione di apposite strutture idonee o recinzioni per il ricovero notturno. Quanto stabilito per gli animali da cortile è valevole anche per i cani da pastore, che non possono circolare liberamente lontano dalla mandria se non in presenza del pastore.
3. Nella Riserva Pian di Gembro, in relazione alle modalità di fruizione e comportamento è vietato:
- a) l'esercizio della caccia e della pesca;
 - b) disturbare deliberatamente, distruggere o prelevare esemplari di fauna o uova, deteriorare o distruggere i siti di riproduzione o i luoghi di riposo della fauna selvatica, ivi compresi gli acervi di formica (formicai);
 - c) raccogliere, asportare o danneggiare la flora spontanea, fatte salve le attività previste dal piano e la ricerca scientifica, eseguite direttamente dall'ente gestore ovvero dallo stesso autorizzate;
 - d) catturare o arrecare danni agli anfibi ed alle altre specie animali.
 - e) introdurre specie animali e vegetali alloctone e comunque realizzare interventi atti ad alterare l'equilibrio biologico delle specie animali e vegetali;
 - f) introdurre cani non al guinzaglio;
 - g) effettuare studi e ricerche che comportino prelievi in natura o altre deroghe ai divieti, se non autorizzati dall'Ente gestore, anche in riferimento all'art. 8 della L.R. n. 10 del 31/03/2008;
 - h) svolgere attività pubblicitaria, organizzare manifestazioni folkloristiche o sportive, fatte salve le manifestazioni connesse con la pratica dello sci di fondo autorizzate dall'Ente Gestore;
 - i) campeggiare;
 - j) esercitare ogni altra attività, anche di carattere temporaneo, che comporti alterazioni alla qualità dell'ambiente incompatibili con le finalità della riserva;
 - k) transitare con mezzi motorizzati al di fuori delle strade comunali o da quelle vicinali gravate da servitù di pubblico passaggio; fanno eccezione i mezzi di servizio o di soccorso, quelli funzionali alla pratica dello sci di fondo oppure quelli occorrenti all'attività agricola- forestale;
 - l) Il sorvolo dei velivoli, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo, l'uso di droni o di natanti di qualsiasi tipo, che non siano autorizzati dall'Ente Gestore;
 - m) l'uso di fuochi all'aperto.

4. Ai sensi dell'art. 12, comma 3 della L.R. 86/83 i divieti di cui al c. 1 lett. a), b), c), d), f), g), h), i), c. 3 lett. h) e i) prevalgono su eventuali previsioni difformi dello strumento urbanistico del Comune di Villa di Tirano.
5. Maggiori limitazioni o precisazioni sono riportate negli articoli successivi e nell'elaborato "Schede prescrittive d'intervento su edifici e aree di pertinenza".
6. In caso di difformità tra gli elaborati grafici e normativa di piano, prevalgono le Norme Tecniche di Attuazione e quanto previsto nell'elaborato "Schede prescrittive d'intervento su edifici e aree di pertinenza".

ARTICOLO 4. - INDICAZIONI PROGETTUALI

1. La Tavola n° 4 – "Carta delle indicazioni progettuali" rappresenta le azioni mediante le quali si attua il presente Piano della Riserva.
2. Le indicazioni progettuali riguardano i seguenti elementi, per i quali trovano applicazione le norme degli articoli seguenti:
 - Percorsi pedonali
 - Strade e traffico
 - Aree di sosta attrezzate
 - Aree attrezzate per pic-nic
 - Pista sci di fondo
 - Testimonianze dell'attività estrattiva dismessa
 - Valorizzazione edifici e manufatti con valore testimoniale
 - Completamento delle attrezzature pubbliche
 - Adeguamento delle reti dei sottoservizi

ARTICOLO 5. - USI E DISCIPLINA DELLE AREE

1. Fatti salvi i divieti di cui all'art. 3 delle presenti norme, la Tavola n° 5 – "Carta degli usi e della disciplina delle aree" suddivide la Riserva Pian di Gembro nei seguenti ambiti, per i quali valgono le disposizioni dei successivi articoli da 6 a 11:
 - Riserva assoluta (art. 6)
 - Area Agricola Boschiva (art. 7)
 - Aree di pertinenza degli edifici (art. 8)
 - Aree per attrezzature pubbliche (art. 9)
 - Aree per parcheggi pubblici (art. 10)
 - Aree a verde attrezzato (art. 11)

ARTICOLO 6. - RISERVA ASSOLUTA

1. La Tavola n° 5 – "Carta degli usi e della disciplina delle aree" individua la Riserva Assoluta, comprendente gli specchi d'acqua e la vegetazione igrofila e torbigena circostante.
2. In tale zona è vietato produrre rumori, suoni e luci, eseguire interventi di qualsiasi tipo, eccetto quelli messi in atto dall'Ente Gestore o da suo incaricato per finalità conservative, scientifiche e divulgative.
3. Nella zona a Riserva assoluta è vietata l'attività zootecnica da pascolo per ogni specie animale.

4. In tale zona l'accesso è possibile esclusivamente lungo i percorsi didattici appositamente predisposti indicati sulla Tavola 7 – “Carta dei sentieri, della viabilità e dell'accessibilità” nel rispetto delle norme riportate all'art. 3 - “Divieti e limiti alle attività antropiche” e alle indicazioni comportamentali contenute nei regolamenti di cui all'art. 2 c. 3.
5. L'accesso è altresì consentito nei casi in cui verranno rilasciate dall'Ente Gestore specifiche autorizzazioni, nonché ai proprietari dei fondi per i quali, comunque, vige il divieto di apportare qualsiasi modifica, sia temporanea sia permanente, allo stato dei luoghi.
6. Andrà comunque evitata ogni azione atta a perturbare le specie animali, segnatamente durante il periodo di nidificazione, riproduzione, di allevamento e di svezzamento della prole, di ibernazione e di migrazione, nonché gli habitat di specie animali e vegetali.
7. Attenendosi alle prescrizioni contenute all'art. 14 – “Pista da sci di fondo” sono ammessi interventi funzionali allo svolgimento di tale pratica sportiva nel rispetto delle presenti norme.

ARTICOLO 7. - AREA AGRICOLO BOSCHIVA

1. La Tavola n° 5 – “Carta degli usi e della disciplina delle aree” rappresenta l'area agricola boschiva che funge da fascia di protezione della zona umida. Essa coincide con gli ambiti naturali caratterizzati dalla presenza delle praterie montane da fieno o dalle aree boscate; in esse sono consentite le attività agricole e la silvicoltura secondo le tecniche tradizionali, purché ci si attenga strettamente a quanto previsto nelle presenti norme, con particolare riferimento all'art. 3.
2. È opportuno che venga attuato almeno annualmente lo sfalcio delle superfici prative, che potrà essere sostenuto da eventuali incentivi economici nei confronti dei proprietari dei fondi.
3. Sono ammesse esclusivamente recinzioni temporanee connesse con le pratiche colturali e con l'allevamento che devono essere completamente rimosse nel periodo invernale.
4. Per le specie di cui all'art. 3 c.2 lett. j (bovini ed asini) è ammesso il pascolamento ai soli fini del mantenimento della qualità degli habitat. La densità non dovrà, comunque, superare i 4 UBA/ha e le aree dovranno essere opportunamente recintate per evitare l'ingresso del bestiame nell'area di tutela assoluta.
5. In deroga al divieto di cui all'art. 3 c. 2 lett. e), è consentito il taglio di singole piante, previa autorizzazione da parte dell'Ente Gestore e in conformità con quanto previsto dal RR 5/2007 (artt. 6, 47 e 48, in particolare) e per motivi di miglioramento degli habitat presenti; non sono ammesse nuove piantumazioni se non in sostituzione di elementi esistenti, solo con esemplari di specie autoctone e previa autorizzazione dell'ente gestore.

ARTICOLO 8. - AREE DI PERTINENZA DEGLI EDIFICI

1. La Tavola n° 5 – “Carta degli usi e della disciplina delle aree” rappresenta le aree di pertinenza degli edifici; si tratta degli ambiti interferiti dalla edificazione già esistente, entro i quali si applicano le disposizioni dei seguenti articoli 8, 8.1, 8.2, oltre a tutte le norme di cui all'art. 3 – “Divieti e limiti alle attività antropiche” e alle prescrizioni costruttive specifiche e modalità d'intervento di cui all'elaborato “Schede prescrittive d'intervento su edifici e aree di pertinenza”, le cui indicazioni di dettaglio sono prevalenti sulla norma generale.

ARTICOLO 8.1 OPERE CONSENTITE

1. Salvo quanto espressamente previsto dalla normativa sovraordinata relativa alla Rete Natura 2000 e relative procedure di screening/valutazione d'incidenza oltre che dagli artt. da 146 a 155 del D.LGS 42/2004 in termini di Autorizzazione Paesaggistica, dimostrata la regolare posizione amministrativa delle opere insistenti sul lotto, nelle aree di pertinenza degli edifici è consentito:

- a. eseguire sugli edifici esistenti gli interventi di "manutenzione ordinaria" e di "manutenzione straordinaria" di cui alle lettere a) e b) dell'art. 3 del DPR 380/2001;
- b. eseguire sugli edifici esistenti gli interventi di "restauro e risanamento conservativo" e di "ristrutturazione edilizia" di cui alle lettere c) e d) dell'art. 3 del DPR 380/2001 solo se sono rispettate le seguenti condizioni:
 - I. siano esplicitamente ammessi dalle monografie di cui all'elaborato "Schede prescrittive d'intervento su edifici e aree di pertinenza",
 - II. sia previsto il contestuale adeguamento alle prescrizioni descritte negli articoli dal n. 8.2.1 al n. 8.2.9, oltre che alle indicazioni di cui all'elaborato "Schede prescrittive d'intervento su edifici e aree di pertinenza",
 - III. vi sia espressa rinuncia alla realizzazione di ulteriori opere di urbanizzazione, di nuovi accessi carrabili, di parcheggi pertinenziali che, in generale, porterebbero all'incremento dei transiti veicolari sulla viabilità interna alla Riserva;
- c. eseguire nelle aree di pertinenza piccole strutture di servizio quali pergole, tavoli, panche, fontanelle, barbecue, realizzate in materiali tipici del luogo, ovvero in legno naturale o pietra locale; è altresì consentito interrare serbatoi di combustibile;
- d. eseguire opere di allacciamento, mediante tubazioni interrate, ai pubblici servizi: energia elettrica, rete telefonica, acquedotto, fognatura;
- e. eseguire staccionate in legno naturale, senza ricorso a strutture di fondazione o murarie, purché di altezza massima non superiore a 120 cm;
- f. introdurre essenze arbustive o arboree, le cui specie rientrino nell'elenco seguente:
 - I. Alberi. *Picea abies*, *Larix decidua*, *Pinus sylvestris*, *Betula pendula*, *Quercus petraea*, *Prunus avium*, *Sorbus aucuparia*, *Salix caprea*, *Laburnum alpinum*.
 - II. Arbusti: *Alnus alnobetula*, *Corylus avellana*, *Salix eleagnos*, *Salix purpurea*, *Salix myrsinifolia*, *Sambucus racemosa*, *Juniperus communis*, *Berberis vulgaris*, *Frangula alnus*, *Cornus sanguinea*, *Rosa canina*, *Rosa pendulina*, *Crataegus monogyna*, *Ribes petraeum*, *Rhododendron ferrugineum*, *Amelanchier ovalis*, *Viburnum lantana*, *Viburnum opulus*,
 - III. inerbimento: sementi autoctone (es. fiorume reperito in loco) oppure sementi commerciali ecologicamente e geneticamente compatibili,
- g. effettuare sfalci degli strati erbacei e interventi di mantenimento delle aree a verde di pertinenza delle abitazioni;
- h. coltivare piccoli orti ad uso familiare purché di superficie inferiore a 20 mq; le recinzioni a protezione dell'orto sono ammesse solo se amovibili;
- i. realizzare manufatti accessori all'edificio principale purché vengano rispettate le seguenti condizioni:
 - I. realizzare un solo manufatto accessorio per ciascun edificio principale, anche qualora costituito da più unità immobiliari,
 - II. il manufatto accessorio non può essere adibito ad un uso diverso da quello per il quale è stato autorizzato, pena l'immediata demolizione d'ufficio a spese del proprietario e non può essere ceduto separatamente dall'edificio principale,
 - III. il manufatto accessorio deve avere una Superficie coperta inferiore a 6,00 mq, un'altezza massima fuori terra $H_e \leq 2,50$ m e una superficie finestrata non superiore a 1/30 della Superficie coperta,
 - IV. il manufatto accessorio dovrà essere realizzato in aderenza al manufatto principale in modo da configurarsi come un intervento unitario ricorrendo a materiali leggeri e facilmente amovibili. Esso deve presentare caratteristiche materiche e tipologiche conformi a quanto indicato all'art. 8.2 e, possibilmente affini a quelle del manufatto principale;
- j. realizzare, salvo diversa disposizione riportata nell'elaborato "Schede prescrittive d'intervento su edifici e aree di pertinenza":
 - I. nuove pavimentazioni impermeabili, purché siano interamente ricomprese nello spazio di 1 metro dalle murature d'ambito del fabbricato,

- II. un'intercapedine, eventualmente ventilata, purché interamente ricompresa nello spazio di 1 metro dalle murature d'ambito del fabbricato e sia completamente interrata,
 - III. nuove pavimentazioni permeabili (green block o similari) per una superficie non superiore a 50 mq per ciascun edificio principale,
 - IV. nuove pavimentazioni impermeabili lungo le strade d'accesso ai fabbricati costituite da due binari (trottatoie) della larghezza massima di 60 cm,
 - V. salvo diversa indicazione della scheda di cui all'allegato D, nell'ambito degli interventi edilizi, sono ammessi movimenti terra massimi di ± 100 cm rispetto alla quota del terreno preesistente;
- k. realizzare opere per l'eliminazione delle barriere architettoniche (ascensori esterni, montascale e rampe eccedenti quanto previsto ai punti precedenti), ai sensi art. 40 comma 3 della LR 12/2005 - Permesso di costruire in deroga.

ARTICOLO 8.2 PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE GENERALI

1. Non sono ammessi interventi di ripristino di cui al Dlgs 380/2001 art. 3 c. 1 lett. d su manufatti crollati o demoliti che non siano in regolare posizione amministrativa.
2. Per tutti gli altri edifici sono consentiti gli interventi di recupero nel rispetto delle prescrizioni delle presenti norme tra cui quelle attinenti ai materiali ed alle coloriture di seguito specificati.

ARTICOLO 8.2.1 MURATURE D'AMBITO E RIVESTIMENTI ESTERNI

1. Le murature d'ambito ed i materiali impiegati dovranno rispettare tipologie e caratteristiche materico costruttive sotto riportate:
 - a. Murature in pietra a vista. E' ammessa la sola stilarura delle fughe con malta di calce. Il tipo di pietra, il colore della malta e l'assestamento delle pietre dovranno essere analoghi a quelli esistenti,
 - b. Murature in rasopietra - È ammesso l'intasamento degli interstizi fra le pietre con l'obbligo di mantenere in vista, per almeno un 50% della superficie, i conci lapidei. La malta sarà di calce dello stesso tipo prescritto per l'intonaco rustico. I conci saranno solo in pietra con esclusione di blocchi di calcestruzzo o mattoni,
 - c. Murature ad intonaco rustico - La finitura dell'intonaco avverrà, senza l'uso di fasce o poste, seguendo l'andamento della muratura di supporto, il piano di finitura sarà tirato a cazzuola con esclusione di finiture a frattazzo, a spruzzo, stollature o graffiature. La sabbia per intonaci dovrà avere granulometria non inferiore a 1 mm. Gli intonaci saranno realizzati con malta di calce idraulica (eventualmente arricchita con cemento in proporzione non superiore al 5%), è d'obbligo additivare la malta con terre per una corretta colorazione,
 - d. Murature ad intonaco a civile - La finitura dell'intonaco avverrà senza l'uso di fasce o poste, seguendo l'andamento della muratura di supporto, il piano di finitura sarà tirato a cazzuola. Gli intonaci a civile saranno obbligatoriamente tinteggiati,
 - e. Rivestimenti in legno - Sono ammessi rivestimenti di facciate, o di porzioni di queste, in legno a vista, con funzione estetica o a protezione dello strato coibente; essi dovranno essere realizzati utilizzando tavole, tondi o mezzi tondi, assoni, ecc.; è vietato l'uso di rivestimenti del tipo a perline di spessore inferiore a 3 cm,
 - f. Cappotto termico - la possibilità di ricorrere a sistemi isolanti tipo "cappotto termico" è disciplinata per ciascun edificio nelle schede di cui all'elaborato "Schede prescrittive d'intervento su edifici e aree di pertinenza"; tali sistemi isolanti dovranno, comunque, avere finitura "rustica".

ARTICOLO 8.2.2. TINTEGGIATURE ESTERNE

1. La tinteggiatura delle murature intonacate sarà preferibilmente ottenuta miscelando la malta con terre pigmentate;
2. La tinteggiatura degli intonaci dovrà essere realizzata con pitture che lascino in evidenza la struttura e la grana del supporto; sono consigliate pitture a base di calce o comunque di tipo traspirante (silicati di potassio);
3. Nella gamma dei colori andranno evitati i bianchi ed i colori vivaci in genere. Le tinte da utilizzare saranno da scegliere nelle tonalità di grigi corrispondenti alla classificazione RAL con i seguenti numeri: 7023, 7030, 7032, 7034, 7036, 7038.

ARTICOLO 8.2.3. OPERE IN FERRO

1. Tutte le opere in ferro (ringhiere, inferriate, ecc.) saranno verniciate preferibilmente con vernici di tipo antiossidante con colori scuri.

ARTICOLO 8.2.4. OPERE IN LEGNO

1. Le opere in legno con venatura a vista saranno trattate con mordente o impregnante di colore noce scuro.
2. Le opere in legno da trattare con vernici a smalto (es. infissi) saranno finite in colore scuro.

ARTICOLO 8.2.5. LATTONERIA

1. Le opere da lattoniere, se non eseguite in rame, saranno verniciate in colore scuro come le opere in ferro.
2. I canali di gronda ed i pluviali, ove previsti, saranno esclusivamente a sezione circolare e realizzati in rame o in lamiera verniciata in colore scuro.

ARTICOLO 8.2.6 OPERE IN PIETRA

1. Davanzali, soglie, architravi, stipiti in pietra dovranno essere eseguiti con superfici a spacco o trattate bocciarda grossa.

ARTICOLO 8.2.7. SERRAMENTI

1. I portoni ed i portoncini d'ingresso e le porte delle autorimesse saranno esclusivamente in legno con apertura ad anta.
2. E' vietato l'uso di avvolgibili in plastica o metallici.

ARTICOLO 8.2.8. COPERTURE

1. Per le coperture è d'obbligo utilizzare uno dei seguenti manti:
 - a. piode della Valmalenco o piode selvatiche;
 - b. tegole piane in fibrocemento colore grigio ardesia;
 - c. lamiere piane nervate, non ondulate, verniciate di colore grigio ardesia;
 - d. scandole o tavole di legno;
 - e. è ammessa la posa di "tetto verde" con essenze da definirsi in sede di Valutazione d'Incidenza.
2. È vietata la conservazione delle tettoie in lastre traslucide; le eventuali nuove tettoie avranno struttura in legno e copertura in piode o in lamiera color rame.
3. È ammessa l'installazione di pannelli solari purché rispettino le seguenti caratteristiche:
 - a. abbiano colorazione compatibile rispetto ai colori del manto di copertura originario;
 - b. siano complanari alla falda, purché ricompresi nel perimetro delle murature d'ambito (quindi che non occupino gli sporti di gronda);
 - c. l'applicazione in copertura deve rispettare l'inclinazione delle falde, prediligendo uno schema distributivo per gruppi omogenei, compatti e regolari, meglio se posizionati su un'unica e intera falda.
4. I fumaioli dei camini (comignoli) saranno realizzati con la stessa finitura delle pareti d'ambito dell'edificio, le coperture dei fumaioli (cappelli e torrini) saranno preferibilmente realizzate con lastre di pietra locale, o in alternativa sarà consentito l'uso di lamiera color rame a forma di padiglione.

ARTICOLO 8.2.9. SPORTI E BALCONI

1. I balconi, gli sporti e le mensole di sostegno, quando previsti, saranno realizzati in legno, così come il piano d'uso che sarà realizzato in assenti di legno. Nei casi in cui, alla data di entrata in vigore del presente piano, siano presenti strutture cementizie, dovranno essere intonacate e tinteggiate in colore grigio.
2. Le ringhiere ed i parapetti saranno realizzati con le parti in vista in legno a disegno semplice e regolare con prevalenza di elementi disposti in verticale.
3. Le persiane, gli antoni e le finestre saranno realizzati in legno.
4. Gli sporti di gronda dovranno essere realizzati in legno e di misura non superiore a 60 cm; ove, alla data di entrata in vigore del presente piano siano presenti strutture cementizie, queste saranno rivestite in legno.

SERVIZI E ATTREZZATURE

ARTICOLO 9. - AREE PER ATTREZZATURE PUBBLICHE

1. La Tavola n° 5 – “Carta degli usi e della disciplina delle aree” rappresenta le aree destinate alla realizzazione o al completamento delle attrezzature pubbliche funzionali alla conservazione, alla gestione e alla fruizione della Riserva, in conformità a quanto previsto dal Piano.
2. Qualora non già di proprietà pubblica, in accordo con le previsioni del PGT di Villa di Tirano, sono da preordinare all'acquisizione, anche con ricorso all'esproprio per pubblica utilità.

ARTICOLO 10. - AREE PER PARCHEGGI PUBBLICI

1. La Tavola n° 5 – “Carta degli usi e della disciplina delle aree” rappresenta le aree destinate alla realizzazione o al completamento di parcheggi pubblici.
2. La piena funzionalità ed il decoro delle aree a parcheggio sono fondamentali per la fruizione della Riserva.
3. Le seguenti disposizioni hanno valore di indirizzo per i parcheggi esterni alla Riserva e prescrittivo per quello contraddistinto con il codice P-22 sulla Tavola 5 “Carta degli usi e della disciplina delle aree”, ricompreso nel perimetro della Riserva medesima.
4. La sistemazione delle aree di raccordo fra i parcheggi ed il suolo naturale circostante deve avvenire mediante modellazione di scarpate inerbite con sementi ecologicamente e geneticamente compatibili e completata con opere di mitigazione con specie autoctone.
5. Per la pavimentazione delle aree a parcheggio si adotteranno terre compattate o pavimentazioni erbose carreggiabili.
6. Le aree destinate ai parcheggi pubblici saranno, se ritenuto necessario dall'Ente Gestore, integrate con l'impianto di alberature o siepi arbustive scelte tra le seguenti specie: *Larix decidua*, *Betula pendula*, *Quercus petraea*, *Prunus avium*, *Sorbus aucuparia*, *Salix caprea*, *Laburnum alpinum*, *Alnus alnobetula*, *Corylus avellana*, *Sambucus racemosa*, *Berberis vulgaris*, *Crataegus monogyna*, *Viburnum lantana*, *Viburnum opulus*. Tali aree potranno essere delimitate con strutture lignee in modo da contenere il transito dei veicoli entro le aree stesse.

ARTICOLO 11. - AREE A VERDE ATTREZZATO

1. La Tavola n° 5 – “Carta degli usi e della disciplina delle aree” rappresenta le aree del sistema del verde attrezzato costituite da aree destinate alla sosta di visitatori e aree per pic nic, lungo i percorsi perimetrali della Riserva, collocate in luoghi suggestivi e rispettosi della fauna presente, in molti casi panoramici e attrezzate con panchine e bacheche.
2. Le aree di cui al comma 1 saranno mantenute con la copertura vegetale in atto.
3. Sono previsti modesti interventi di spianamento limitatamente ai punti ove collocare le panchine e bacheche, eseguiti dall'Ente Gestore o da suo incaricato.

ARTICOLO 12. - PERCORSI PEDONALI

1. La Tavola n° 7- “Carta dei Sentieri, della viabilità e dell'accessibilità” indica i percorsi pedonali sia esistenti che di progetto, destinati a consentire la percorribilità e la fruizione da parte dei visitatori. I percorsi avranno dimensioni contenute in larghezza e pavimentazione in terra compattata o altri materiali naturali.
2. Gli interventi di realizzazione e sistemazione dei percorsi pedonali dovranno migliorare l'accesso e la percorribilità da parte delle persone con disabilità.
3. I sentieri saranno percorribili solo dai pedoni, escludendo il transito ciclabile ed equestre.

ARTICOLO 13. - STRADE E TRAFFICO

1. La Tavola n. 7- "Carta dei Sentieri, della viabilità e dell'accessibilità" rappresenta le strade esistenti nel bacino in cui si colloca la Riserva. Obiettivo delle presenti norme è ridurre gli attuali volumi di traffico, stante la necessità di diminuire la pressione antropica sull'area naturale e le interferenze a carico della rete viabilistica/pedonale, e rendere sostenibili gli impatti potenziali sul sistema paesaggistico e ambientale.
2. La Tavola n. 7 - Carta dei sentieri, della viabilità e dell'accessibilità individua con specifica simbologia le strade a traffico limitato, intese come le tratte esterne alla Riserva Pian di Gembro e coincidenti per lo più al suo perimetro, per le quali la riduzione dei transiti è condizione necessaria per la salvaguardia del Sito. Esse includono anche strade che, per loro natura, sono soggette a limitazioni del traffico, come quelle funzionali alla Viabilità Agro Silvo Pastorale (VASP). Le strade a traffico limitato sono aperte al transito dei soli veicoli, muniti di apposito contrassegno al servizio delle proprietà che non possano accedere da strade a traffico ordinario come da ordinanza del comune di Villa di Tirano. A titolo di indirizzo, Le strade a traffico limitato dovranno essere pavimentate solo con terre compatte e dotate di rete di raccolta e smaltimento delle acque; andranno evitate l'asfaltatura o l'aumento della sezione stradale.
3. Per le tratte interne alla Riserva vigono le medesime limitazioni di cui al punto precedente con valore prescrittivo. E' precluso il ricorso all'asfaltatura. Tutti gli interventi sulla carreggiata, sulle scarpate e sul sistema di smaltimento delle acque andranno valutati in relazione alle possibili ricadute sull'area protetta.
4. Per gli accessi privati vigono le medesime limitazioni imposte per le strade interne alla Riserva oltre alle indicazioni di cui all'art. 8 delle presenti norme e all'elaborato "Schede prescrittive d'intervento su edifici e aree di pertinenza".
5. Il Re.C - "Regolamento dell'accessibilità e percorribilità", che sarà redatto in accordo con il Comune di Villa di Tirano e la Comunità Montana Valtellina di Tirano, definirà nel dettaglio le modalità di accesso e la gestione delle strade di cui alla Tavola n° 7 - "Carta dei Sentieri, della viabilità e dell'accessibilità", e in particolare:
 - a. i veicoli a cui è consentito l'accesso alle strade a traffico limitato e le modalità di rilascio dell'apposito contrassegno,
 - b. i veicoli esenti dalle limitazioni per ragioni di pubblica sicurezza e di gestione,
 - c. le modalità di controllo e gestione del traffico,
 - d. le modalità di manutenzione, ivi comprese le attività di sistemazione del fondo, di regimazione delle acque, di pulizia della neve, ecc.,
 - e. le sanzioni e le modalità di quantificazione dei danni cagionati dagli utenti all'infrastruttura.

ARTICOLO 14. - PISTA DA SCI DI FONDO

1. La Tavola n° 7- "Carta dei Sentieri, della viabilità e dell'accessibilità" rappresenta il tracciato della pista ove è consentito l'esercizio dello sport dello sci di fondo.
2. Nella realizzazione, nella manutenzione e nella battitura della pista di fondo dovrà essere usata la massima cautela al fine di non arrecare danno alcuno all'area tutelata.
3. L'apprestamento della pista di fondo dovrà avvenire, da parte del soggetto gestore individuato in base alla normativa di settore vigente previa comunicazione all'Ente Gestore della Riserva, con manto nevoso di altezza minima pari a 30 cm e non dovrà prevedere scavo di fossi drenanti, movimentazioni di terra, né movimentazione di neve; non sono ammesse alterazioni della vegetazione e dovranno essere rispettati in modo assoluto i formicai e dossi di sfagno. Eventuali tagli della vegetazione sono soggetti alla disciplina di cui ai precedenti articoli.
4. Potranno essere collocate solo strutture provvisorie in legno per l'apprestamento della pista da rimuovere al termine di ogni stagione invernale.

5. E' vietato il ricorso all'innevamento artificiale. La battitura della neve è consentita esclusivamente lungo il tracciato della pista da fondo autorizzata secondo le procedure stabilite dalla normativa di settore.
6. La Tavola n° 7- "Carta dei Sentieri, della viabilità e dell'accessibilità" rappresenta anche il tracciato "ciaspole", per il quale non si prevedono interventi di preparazione del fondo o altri tipi di allestimento.

ARTICOLO 15. - CONTROLLO DEL REGIME IDRICO

1. Il Piano indica come strumento primario per la conservazione della Riserva quello del controllo del regime idrico di tutto il bacino idrografico individuato sulla Tavola 3 – "Carta dei Vincoli", all'interno del quale è vietato scaricare in soprassuolo, in sottosuolo o in acque superficiali qualsiasi tipo di sostanza, ad esclusione dei concimi organici, se consentiti dalla norma d'ambito.
2. È fatto divieto di eseguire interventi o opere che modifichino il regime delle acque in atto e la loro composizione, salvo quelli realizzati dall'Ente Gestore.

ARTICOLO 16. - PUBBLICA UTILITÀ

1. Le aree individuate sulle tavole di Piano e definite agli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 14 sono destinate alla realizzazione di opere di pubblico interesse ed utilità. Tali aree saranno acquisite in proprietà o in altra forma di diritto reale dall'Ente gestore per la realizzazione delle opere indicate dal Piano.
2. L'Ente Gestore può sempre perseguire gli obiettivi del presente piano mediante convenzione con i proprietari dei beni o con gli aventi titolo; l'Ente Gestore può, altresì, procedere all'acquisizione, anche mediante esproprio, dei beni necessari al perseguimento degli obiettivi medesimi, previa approvazione di apposito progetto di intervento.
3. La Tavola 6 – "Carta delle aree da acquisire in via prioritaria" individua le particelle catastali che si ritiene debbano prioritariamente entrare nella disponibilità dell'Ente Gestore per la realizzazione di aree per servizi o per finalità conservative, scientifiche e divulgative.
4. Previa autorizzazione da parte dell'Ente Gestore ed esito positivo della valutazione d'incidenza, sono ammesse le opere funzionali al completamento o all'ammodernamento delle reti dei sottoservizi.

AMBIENTE E PAESAGGIO

ARTICOLO 17. - VALUTAZIONE D'INCIDENZA

1. Come indicato all'art. 1 c. 2, con D.M. del 15 luglio 2016 è stata istituita la Zona di Conservazione Speciale ZSC IT2040025 "Pian Gembro". Richiamato l'art.6 della Direttiva 92/43/CEE "Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo".

2. Pertanto, dovrà essere applicata la procedura di Valutazione di Incidenza a tutti i piani, programmi, progetti, interventi ed attività non direttamente connessi alla gestione della ZSC.
3. Per l'applicazione di tale procedura si rimanda alla normativa vigente al momento della richiesta. Alla data di redazione del presente Piano la procedura per la Valutazione di Incidenza (VInCA) è disciplinata dalla D.G.R. 16 novembre 2021 - n. XI/5523.

ARTICOLO 18. - VINCOLO PAESAGGISTICO

1. L'ambito della Riserva Pian di Gembro è sottoposto a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142, comma 1 lettera f) del D.LGS 42/2004.
2. Sulla Tavola 9 - "Carta del Paesaggio" sono rappresentati i principali elementi costitutivi del paesaggio della Riserva di cui tenere conto nella predisposizione dei progetti, unitamente ai documenti che costituiscono la carta condivisa del paesaggio del PGT di Villa di Tirano.